

## **Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Provinciale (Art. 8 Statuto del PD del Trentino) per il Congresso 2019 approvato all'unanimità dall'Assemblea provinciale il 7 gennaio 2019**

### **Articolo 1 (Indizione dell'elezione)**

1. È indetta per il 3 marzo 2019 l'elezione diretta dei componenti dell'Assemblea Provinciale e del Segretario del PD del Trentino. Si vota dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
2. Sarà cura della Commissione congressuale provinciale, di cui all'art. 2, trovare le modalità più opportune per informare tutti gli elettori del PD del Trentino.

### **Articolo 2 (Commissione congressuale provinciale)**

1. Il Coordinamento Provinciale nomina entro il 18 gennaio 2019 la Commissione congressuale provinciale composta di 6 membri, in modo che sia garantita la massima rappresentatività e la parità di genere, individuandone anche il Presidente. Entro il 5 febbraio 2019 la Commissione è integrata da un rappresentante di ciascun candidato Segretario senza diritto di voto. Il Presidente della Commissione di Garanzia provinciale è invitato permanente ai lavori della Commissione congressuale provinciale, senza diritto di voto.
2. La Commissione congressuale provinciale deve:
  - a) curare l'attuazione del presente Regolamento e lo svolgimento dell'elezione, emettendo, se richiesto, circolari esplicative sull'applicazione del presente Regolamento e delibere risolutive delle problematiche attinenti al Congresso.
  - b) decidere le proprie modalità di articolazione a livello territoriale;
  - c) formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario provinciale;
  - d) certificare i risultati delle riunioni di Circolo (se avverranno) e eventualmente convocare la Convenzione provinciale;
  - e) formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea provinciale;
  - f) stabilire l'ordine delle candidature sulla scheda di votazione attraverso un sorteggio;
  - g) certificare i risultati delle primarie e proclamare gli eletti all'Assemblea provinciale.

3. Il Presidente è responsabile dell'organizzazione delle attività di voto.

### **Articolo 3 (Ripartizione dei seggi per l'Assemblea)**

1. Per garantire la rappresentatività territoriale, l'elezione dell'Assemblea avviene in sei collegi: Trento, Rovereto, Alto Garda, Giudicarie, Valli del Noce e Rotaliana, Pergine composti come da allegato.
2. I 64 componenti dell'Assemblea sono così ripartiti: 18 seggi al collegio di Trento, 12 a Rovereto, 6 all'Alto Garda, 6 alle Giudicarie, 9 alle valli del Noce e Rotaliana, 12 a Pergine.
3. Un seggio aggiuntivo è assegnato al rappresentante delle minoranze linguistiche che risulta candidato nella lista più votata.

### **Articolo 4 (Candidature)**

1. Le candidature alla carica di Segretario e le relative linee politico-programmatiche vengono comunicate alla sede del Partito entro il 25 gennaio 2019 e depositate alla Commissione per il Congresso presso sede del PDT in via Torre Verde 27 a Trento entro le ore 17 del 1 febbraio 2019 unitamente ad un numero di firme di iscritti nel 2018 compreso tra 150 e 200, con almeno 10 firme per ogni collegio, da raccogliersi dopo la comunicazione della candidatura. Nei collegi, di cui all'articolo 3, con meno di 100 iscritti nel 2018 sarà sufficiente un numero di firme pari ad almeno il 10% degli iscritti al Partito nel medesimo collegio.
2. Hanno diritto a candidarsi a Segretario provinciale gli iscritti del 2019 entro il giorno della presentazione della propria candidatura e che siano in regola con ogni contribuzione eventualmente dovuta al partito.
3. Gli iscritti possono sottoscrivere solo una candidatura di Segretario. Nel caso di sottoscrizioni dei medesimi iscritti a più candidati, sono considerate nulle entrambe le sottoscrizioni.

### **Articolo 5 (Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per la selezioni di candidati a Segretario provinciale e Convenzione provinciale)**

1. In caso di accettazione di candidature a Segretario provinciale pari o inferiore a 3 non si celebreranno le riunioni di Circolo e la Convenzione provinciale, come previsto dall'art. 3, comma 4 del Regolamento quadro nazionale.

2. Sono ammessi alla competizione elettorale, aperta a tutti gli elettori, i 3 candidati che nell'eventuale consultazione preventiva (che si svolgerà solo nel caso in cui il numero di candidature sia uguale o maggiore di 4) abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché questo consenso non sia inferiore al 10% dei voti validamente espressi e, in ogni caso, che abbiano ottenuto almeno il 20% dei voti validamente espressi in almeno 3 collegi elettorali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
  
3. L'eventuale consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature depositate avverrà con la presentazione delle tesi dei medesimi in ogni Circolo (è facoltà di più Circoli di svolgere la presentazione unitariamente salvaguardando comunque la votazione sulle proposte di candidatura per singolo Circolo). All'esito della presentazione seguirà la votazione, a scrutinio segreto. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo e possono essere delegati all'eventuale Convenzione provinciale: a) tutti gli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2018 e coloro che abbiano rinnovato la propria iscrizione 2018 entro l'inizio della riunione del proprio Circolo; b) tutti i nuovi iscritti 2019 entro 7 giorni dalla riunione del proprio Circolo. Sarà cura della Commissione provinciale di garanzia fornire ad ogni Circolo l'anagrafe certificata degli iscritti aventi diritto al voto.
  
4. Il conteggio dei voti ottenuti dai candidati nei Circoli, con la successiva proclamazione dei 3 candidati che saranno sottoposti alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori, sarà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
  
5. Nel caso in cui vi sia una sola candidatura alla segreteria provinciale i componenti verranno scelti sulla base di una o più liste apparentate con il candidato segretario. Nel caso di una sola lista, deve essere presentata in ogni collegio e avere un numero di candidati pari a quanto previsto dall'art.3, nel caso di più liste ognuna non deve superare il numero di componenti da eleggere nei rispettivi collegi.
  
6. Nel caso di candidatura a Segretario provinciale in numero superiore a tre di cui qualcuno non superi le soglie di cui al comma 2, ma ottenga quantomeno il consenso del 5% dei voti validamente espressi dagli iscritti, il medesimo/i candidato/i farà/faranno parte di diritto dell'Assemblea provinciale con le limitazioni di cui all'articolo 4 comma 2 dello Statuto.

## **Articolo 6 (Composizione delle liste)**

1. Le liste collegate al candidato Segretario, che possono essere più di una per ogni collegio, vanno presentate alla Commissione provinciale entro le ore 17 del 12 febbraio 2019.
2. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere nei rispettivi collegi. A pena di inammissibilità, le liste devono rispettare la parità di genere con alternanza del medesimo.
3. Hanno diritto a candidarsi a componente dell'Assemblea provinciale:
  - a) gli iscritti nel 2018 che abbiano rinnovato la propria iscrizione per l'anno 2019 entro il giorno della presentazione della propria candidatura e che siano in regola con ogni contribuzione eventualmente dovuta al partito;
  - b) i nuovi iscritti che abbiano effettuato l'iscrizione entro le ore 12 del 1 febbraio 2019.
4. La carica di componente dell'Assemblea provinciale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea provinciale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste.
5. Nessuno può candidarsi in più di un collegio per l'elezione dell'Assemblea.
6. Le liste per l'Assemblea sono valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti:
  - a) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato;
  - b) nome o slogan identificativo della lista;
  - c) indicazione del candidato alla carica di Segretario che la lista sostiene, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione di quest'ultimo.

## **Articolo 7 (Confronto tra i candidati)**

1. Ogni Circolo territoriale, anche unitamente ad altri Circoli, convoca la rispettiva Assemblea e promuove eventuali altre iniziative pubbliche per favorire il confronto tra i candidati e le loro proposte, sia con riferimento alla consultazione preventiva che alle successive fasi congressuali.
2. Tali iniziative avranno luogo per l'eventuale consultazione preventiva dal 2 febbraio al 12 febbraio, per la campagna congressuale dal 13 febbraio al 1 marzo 2019. Nel caso in cui

non abbia luogo la consultazione preventiva degli iscritti, gli incontri per la campagna congressuale potranno essere fissati dal 2 febbraio al 1 marzo 2019.

3. Il coordinamento provinciale organizza idonei momenti di confronto elettorale sia a livello provinciale che nei collegi elettorali tra i candidati, gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico, sia nella fase di consultazione preventiva, qualora avesse luogo, sia nelle successive fasi congressuali.

### **Articolo 8 (Disciplina della campagna elettorale)**

1. In vista delle elezioni di cui al presente Regolamento, per la campagna elettorale la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione, anche online, deve essere preventivamente autorizzata dalla commissione congressuale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Commissione di garanzia vigila sul rispetto dell'autodisciplina della campagna elettorale, idonea ad assicurare condizioni di parità fra i candidati, con riferimento anche all'entità massima, alle modalità e alla documentazione delle spese, sulla base del Regolamento nazionale in vigore.
3. Nel Regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le modalità con le quali è possibile rendere pubblici e diffondere gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, nonché discorsi svolti dai candidati.
4. Agli eventuali reclami relativi all'applicazione del presente articolo si applicano le procedure di cui ai ricorsi previsti dall'art. 15 del presente Regolamento.
5. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di comunicazione eventualmente promosse unitariamente dalla Commissione Provinciale al fine di far conoscere ai cittadini le iniziative legate alla elezione del Segretario e dell'Assemblea del Partito Democratico del Trentino.

### **Articolo 9 (Diritto di voto)**

1. Nella eventuale consultazione preventiva per la scelta dei candidati alla segreteria partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo e possono essere delegati all'eventuale Convenzione provinciale: a) tutti gli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2018 e coloro che abbiano rinnovato la propria iscrizione 2018 entro l'inizio della riunione del proprio Circolo; b) tutti i nuovi iscritti 2019 entro 7 giorni dalla riunione del proprio Circolo.

2. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale tutti gli iscritti al Partito Democratico del Trentino, nonché tutte le elettrici e gli elettori che al momento del voto rientrano nei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che sono registrati nell'Albo degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico, o che, prima di esprimere il proprio voto, accettano di essere iscritti nell'Albo degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico.
3. Ai fini dell'elettorato attivo, hanno l'obbligo di pre-registrarsi, entro e non oltre 5 giorni prima della data della consultazione: a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla Delibera nr. 38 del 30/03/2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso, come previsto della Delibera nr. 39 del 30/03/2017 della Commissione nazionale per il Congresso.
4. Ogni elettrici ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a devolvere il contributo di 2 euro destinato al territorio. Nel caso di concomitanza del Congresso nazionale e provinciale il contributo rimane di 2 euro. Gli iscritti al Partito Democratico in regola con il tesseramento non sono tenuti al versamento del contributo di 2 euro e sono automaticamente iscritti all'Albo delle elettrici e degli elettori.

#### **Articolo 10 (Procedimento elettorale)**

1. Entro 7 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, la Commissione congressuale provinciale di cui al precedente art. 2 nomina i responsabili del procedimento elettorale per ogni collegio. La stessa, qualora riscontri irregolarità o elementi di turbativa nello svolgimento del procedimento, può, di sua iniziativa, revocare il mandato conferito, surrogando contestualmente il responsabile revocato.
2. Ciascun Circolo si attiverà per l'apertura dei seggi. Di ogni seggio, viene definito e pubblicato su apposita sezione del sito web del PD del Trentino l'ambito territoriale, facendo riferimento alle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, o alle vie e piazze in esso ricomprese, in modo da garantirne l'omogeneità complessiva.
3. I responsabili del procedimento nominano gli scrutatori per ciascun seggio e coordinano le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della consultazione. Un seggio è validamente costituito se formato da almeno 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

4. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura della Commissione congressuale provinciale. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all'interno della quale è segnato il nome e/o slogan identificativo, preceduta dal nome del candidato alla carica di Segretario a cui è collegata dalla quella/e lista o liste.
5. Gli elettori possono esprimere il proprio voto con le seguenti modalità:
  - d) apponendo un unico segno sul simbolo della lista o sulla lista stessa, o sul nome del candidato Segretario: in questo caso il voto verrà attribuito alla lista e automaticamente al Segretario collegato alla lista;
  - e) sono considerate non valide le schede che presentino segni di votazione che ricadono all'interno di due o più colonne.
6. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell'ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura, prevista per le ore 20.00 e si conclude entro le ore 01.00; in caso contrario, tutto il materiale elettorale dovrà essere consegnato immediatamente presso la sede del Partito e affidato alla custodia della Commissione congressuale provinciale, che provvederà allo spoglio.

#### **Articolo 11 (Assegnazione alle liste dei seggi per l'Assemblea)**

1. I seggi vengono attribuiti in prima istanza sul livello del collegio con la procedura di seguito indicata:
  - a) Calcolare il totale voti validi sommando tutti i voti validi di tutte le liste nel collegio.
  - b) Calcolare il quoziente di collegio dividendo il totale dei voti validi per il numero di seggi assegnati al collegio.
  - c) Dividere i voti presi da ciascuna lista per il quoziente di collegio. La parte intera del risultato di questa operazione rappresenta il numero di seggi attribuiti alla lista in quel collegio. La differenza fra i voti presi dalla lista e quelli necessari a "pagare" i seggi ottenuti sono i Resti che concorreranno al riparto dei seggi residui a livello di circoscrizione provinciale.
2. Successivamente si attribuiranno i seggi non attribuiti con gli interi nei singoli collegi alle liste che ne hanno diritto, sul livello del collegio provinciale con la seguente procedura:
  - a) Calcolare il totale dei resti sommando i resti riportati da tutte le liste in tutti i collegi
  - b) Calcolare il totale dei seggi residui sommando tutti i seggi non assegnati in tutti i collegi
  - c) Calcolare il quoziente provinciale dividendo il totale dei resti per il totale dei seggi residui
  - d) Calcolare il rapporto tra voti e quoziente dividendo i voti residui di ciascuna lista per il quoziente provinciale

- e) Assegnare i seggi che ancora risultano da attribuire dopo aver assegnato quelli coi quozienti interi a chi ha i più alti ulteriori resti. In caso di parità, a chi aveva il totale resti più alto, in caso di ulteriore parità a chi ha il totale voti validi più alto.
3. Se, in un Collegio in cui ci sono ancora seggi da assegnare, due o più liste hanno lo stesso rapporto, si attribuirà il seggio utilizzando soluzioni incrementali. Nell'ordine:
  - a) aumentare i decimali sui rapporti;
  - b) attribuire il seggio alla lista che ha preso più voti nel collegio;
  - c) attribuire il seggio alla lista che ha preso più voti nella circoscrizione;
4. In caso di ulteriore parità, tra un uomo e una donna prevale la donna; tra 2 donne, la più giovane, tra 2 uomini, il più giovane.

#### **Articolo 12 (Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)**

1. La Commissione provinciale per il Congresso, acquisiti tutti i verbali dei seggi, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea provinciale entro 10 giorni.
2. L'Assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria del Presidente della Commissione per il Congresso, elegge il proprio Presidente, secondo le modalità previste dallo Statuto del Partito Democratico del Trentino all'art. 4 comma 8.
3. Il Presidente dell'Assemblea provinciale proclama eletto alla carica di Segretario provinciale il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione provinciale per il Congresso, abbia riportato la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea provinciale.
4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea provinciale indice in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
5. I candidati alla carica di Segretario provinciale che non risultino vincenti sia al primo turno che in caso di ballottaggio entrano a far parte dell'Assemblea provinciale con diritto di parola e di voto.

#### **Articolo 13 (Regole sulla trasparenza)**



- a) Il presente Regolamento, unitamente a tutti i regolamenti integrativi previsti dagli articoli precedenti, è pubblicato in apposita sezione del sito web del PD del Trentino.
- b) Nella sezione del sito web di cui al comma 1, sono altresì pubblicati, via via che si procede alla loro determinazione, costituzione o individuazione, i nomi dei componenti gli organi di cui al presente Regolamento nonché il recapito presso cui è possibile indirizzare comunicazioni dirette agli organi medesimi, l'elenco dei candidati, l'elenco dei seggi elettorali ed ogni altro dato o documento identificato dalla Commissione Provinciale.
- c) La Commissione Provinciale definisce le ulteriori disposizioni dirette a garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure dirette all'elezione della Assemblea.

#### **Articolo 14 (Norme di salvaguardia)**

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea provinciale si impegnano a:
  - Riconoscere i risultati delle riunioni di Circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione provinciale congressuale;
  - A definire, all'atto di accettazione della candidatura, qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

#### **Articolo 15 (Reclami e ricorsi)**

1. La Commissione congressuale provinciale decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e sul corretto e imparziale svolgimento dell'elezione.
2. Gli eventuali reclami o ricorsi possono essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla votazione.
3. I reclami e i ricorsi relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati entro due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità.
4. I reclami e i ricorsi relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono essere presentati entro le 48 ore successive.
5. La Commissione congressuale provinciale si pronuncia sulle questioni di cui ai commi 2, 3, 4 entro i due giorni lavorativi successivi.



## **Articolo 16 (Norma finale)**

1. Per quanto non previsto nello Statuto ed in questo Regolamento, valgono le indicazioni previste dal Regolamento quadro per l'elezione dei Segretari e delle Assemblee regionali, dei segretari e delle Assemblee provinciali e dei Segretari di Circolo.

Su indicazione del Partito Democratico nazionale va posto da parte della Commissione congressuale provinciale alla Commissione congressuale nazionale e per conoscenza alla Commissione di Garanzia nazionale un quesito ufficiale riguardo il diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito del Congresso provinciale, per gli appartenenti all'organizzazione "Giovani Democratici". Questi pur avendo aderito al Partito Democratico nazionale, non sono iscritti in nessun circolo territoriale del Pd del Trentino, non sono residenti sul territorio provinciale e quindi privi della tessera elettorale necessaria per l'esercizio del proprio voto.